



c.a. Direzione DAP LE  
Direzione Servizi Territoriali LE

p.c. Direzione Scientifica

**Oggetto:** ID\_VIA 665 - **Proponente:** Entosal srl. Procedimento ex art. 27- bis del D. Lgs. 152/2006 e smi per “Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), fraz. Santa Barbara, Fg. 3 p.lla 2018, in Via Degli Andriani, 12/A - IPPC 5.1 e 5.5. *Rif. pratica CRA\_AA\_28/2023.*

In riferimento alla pratica in oggetto, con nota del 11/03/2023 il Proponente ha fornito riscontro alle osservazioni contenute nel parere CRA prot. 73348 del 26/10/2022. Si riportano di seguito le osservazioni su tale riscontro.

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Con la nota prot. 73348 del 26/10/2022 lo scrivente Servizio aveva richiesto di modificare la proposta di monitoraggio del Gestore come da tabella seguente:

Sigla punto di emissione	Origine emissione	Altezza punto di emissione	Quota dei punti di prelievo	Portata aeriforme [Nm³/h]	Parametro	VL (mg/m³)	Metodo di misura	Sistema di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
Ec1	Linee di lavorazione			20.000	Polveri	5	UNI EN 13284-1:2017	Filtro a maniche	Semestrale
					TVOC	20	UNI EN 12619:2013		
Ec2	Cabina di trattamento			3000	TVOC	20	UNI EN 12619:2013	Carboni attivi	Semestrale

1

A riguardo, si rileva che il Gestore ha aggiornato il PMC inserendo la tabella richiesta.

- a) Si segnala tuttavia la necessità di inserire le informazioni relative a coordinate, altezza del punto di emissione e quota dei punti di prelievo, al momento mancanti.

**MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ODORIGENE**

Con la nota prot. n.73348 del 26/10/2022 lo scrivente Servizio aveva suggerito “all’A.C. di prescrivere l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle sostanze odorigene al confine dello stabilimento (che preveda l’attivazione in automatico del campionamento olfattometrico a seguito di segnalazioni di molestia olfattiva e/o al superamento dei livelli di concentrazione rilevati da specifici sensori) qualora gli interventi impiantistici non dovessero rivelarsi sufficienti e/o dovessero emergere conclamati episodi di molestia olfattiva.”

Sul punto, il Gestore riscontra quanto segue: “Si fa presente, come già detto, che l’impianto in questione è già stato autorizzato al trattamento rifiuti (ha lavorato dal 2010 al 2016) e, pur non essendo dotato durante l’attività, di nessun impianto di trattamento delle emissioni né concentrate né diffuse né tanto

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica  
Centro Regionale Aria  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: [aria@arpa.puglia.it](mailto:aria@arpa.puglia.it)



*meno di un sistema di rilevazione in continuo delle sostanze odorigene, ha mai creato molestie olfattive. Si ritiene pertanto ingiustificata una simile prescrizione, tra l'altro mai assunta da alcun AC in tutti gli altri impianti similari autorizzati nel territorio italiano, considerate anche le risultanze della relazione di valutazione modellistica di dispersione degli inquinanti che ha escluso che l'impianto generi molestie olfattive."*

- b) Si ribadisce il parere espresso nella nota prot. prot. 73348 del 26/10/2022, atteso che si tratta di una previsione di monitoraggio da attuarsi "qualora gli interventi impiantistici non dovessero rivelarsi sufficienti e/o dovessero emergere conclamati episodi di molestia olfattiva."

**APPLICAZIONE DELLA BAT 12** della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018.

Lo scrivente Servizio aveva richiesto l'applicazione della stessa all'installazione de quo.

Il gestore riscontra che *"Dalla revisione dello Studio modellistico della dispersione degli inquinanti rev 01 del 09/12/2022 eseguito dalla Società di consulenza incaricata non risulta necessario il monitoraggio in continuo delle sostanze odorigene (documento allegato alla presente).*

- c) Tale considerazione non risponde alla richiesta di redazione del Piano di Gestione degli odori, che pertanto si reitera.

2

#### **STUDIO MODELLISTICO DELLA DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI – REV 1, DICEMBRE 2022**

Per la componente odorigena, lo studio è stato presentato senza apportare modifiche rispetto alla versione rev.0 del 08/04/2022.


Nel precedente parere ARPA prot. 73348 si chiedeva di integrare l'elaborato riportando i recettori su una carta tematica di uso del suolo.

Il Gestore ha dato riscontro a quanto richiesto, fornendo la cartografia del PUG di Galatina, sulla quale sono stati collocati i recettori sensibili, identificati, quindi, per classi di sensibilità secondo la L.R. n. 32/2018.

Si prende nuovamente atto dei risultati presentati evidenziando quanto segue.

- d) Lo scenario emissivo utilizzato nelle simulazioni per i camini Ec1 ed Ec2 è stato ricavato da impianti similari, e non da un monitoraggio alle sorgenti. I valori utilizzati hanno prodotto un impatto ai recettori al di sotto dei limiti di accettabilità, ma l'assenza di criticità ai recettori è stata calcolata su valori ipotetici. Pertanto, si rimanda all'A.C. la definizione dei valori limite di emissione che devono essere rispettati al fine di contenere entro i valori di accettabilità l'impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene.
- e) Si ribadisce inoltre la necessità che, qualora dovessero conclamarsi episodi di molestia olfattiva, sia prevista la riformulazione della valutazione degli impatti utilizzando valori di emissione dalle sorgenti derivanti dalle misure previste dai PMC e PMA.





Per la valutazione degli impatti degli inquinanti convenzionali, nel precedente parere ARPA prot. 73348 si chiedeva di ripetere la simulazione considerando come scenario emissivo, sia per la specie PM10 normata dal D.lgs 155/2010, sia per il TVOC, il valore limite proposto dal Gestore nel PMC.

Relativamente al PM10, si indicavano le modalità con cui effettuare la valutazione della conformità dell'impianto agli standard di qualità dell'aria (D.lgs 155/2010), sia rispetto agli indicatori di breve che di lungo periodo.

Il Gestore ha riformulato lo studio considerando per i due camini i limiti emissivi proposti nel PMC per PM10 e TVOC.

La configurazione modellistica non ha subito variazioni rispetto alla precedente versione. La valutazione della conformità dell'impianto per il PM10 è stata eseguita considerando, come fondo, la stazione di Galatina I.T.C. La Porta. L'analisi dei risultati mostra un aumento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 da 14, misurati dalla centralina nel 2021, a 16, restando comunque al di sotto del valore limite consentito (35). Pertanto non si evidenziano criticità rispetto all'impatto prodotto dall'impianto.

Tanto si riferisce in relazione ai diversi aspetti di che attengono allo scrivente Servizio per il seguito di competenza.

Il Dirigente Responsabile del CRA

Il Direttore Scientifico

Ing. Vincenzo Campanaro

3

Il Dirigente Ambientale

Dott. Lorenzo Angiuli

GdL: Dott.ssa A. Morabito, Dott.ssa A. Tanzarella

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: [aria@arpa.puglia.it](mailto:aria@arpa.puglia.it)

